



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 064

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 064. EDISON RINNOVABILI S.p.A.. Ristrutturazione elettrodotti opere connesse impianti eolici esistenti repowering IR5, IR6, IR7 e IR8. Autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi del D.M. 20/10/2022.

Proponente: EDISON RINNOVABILI S.p.A.

P.IVA/C.F.: 12921540154 / 01890981200

Sede legale: Foro Buonaparte n. 31, Milano 20121

Sede impianto: Comuni di Castiglione Messer Marino (CH), Montazzoli (CH), Monteferrante (CH) e Roio del Sangro (CH)

Tipologia impiantistica: Ristrutturazione cavidotti esistenti nei comuni di Roio del Sangro, Castiglione Messer Marino, Monteferrante e Montazzoli di tensione pari a 30 kV, della lunghezza complessiva di km 16,99 (2.500 metri di nuova costruzione e 14.490 metri di ristrutturazione), per il corretto esercizio degli impianti e per la distribuzione dei carichi dell'energia proveniente dai repowering degli impianti eolici esistenti IR5, IR6, IR7 e IR8 (preventivi connessione cod. pratica 202102640-202102774-202102775-202102641).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”;

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l’art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l’amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all’art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell’art. 4-bis, ovvero “*a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...*”;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2015, l’Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell’Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell’esercizio, nell’ambito della funzione “Energia”, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n.

83, così come previsto dall'art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita;

RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l'istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio per la ristrutturazione degli elettrodotti opere connesse impianti eolici esistenti repowering IR5, IR6, IR7 e IR8., ai sensi del D.M. 20/10/2022,

- presentata da: EDISON RINNOVABILI S.p.A.
- avente ad oggetto: “Ristrutturazione elettrodotti opere connesse impianti eolici esistenti repowering IR5, IR6, IR7 e IR8. Domanda di autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi del D.M. 20/10/2022”;
- trasmessa con note del 22/02/2024, acquisite agli atti con prot. nn. 0072279/24, 0072321/24, 0072329/24 e 0072345/24 del 22/02/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con note del 18/04/2024, acquisite agli atti con nn. 0162511/24 e 0162517/24 del 18/04/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0121144/24 del 20/03/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con messaggio del 27/05/2025, acquisita agli atti con prot. RA 0216611/24 e 0216625/24 del 27/05/2024;
- perfezionata con la comunicazione del 03/06/2024, acquisita agli atti con prot. RA 0227991/24 del 03/06/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;

RICHIAMATI in particolare i seguenti punti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;
- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni

autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;

- punto 2.9: l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

RICHIAMATO, altresì, il paragrafo 6 del D.M. 20/10/2022 e in particolare:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;
- punto 6.4: per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal proponente nel modello di domanda di autorizzazione che i cavidotti esistenti, per il collegamento degli impianti eolici alla rete elettrica, sono dotati di Decreto di autorizzazione definitiva n. DT-1164 del 20/12/2015 e DT-1165 del 21/12/2013, Decreto n. 4-2000 della Giunta Regionale Abruzzo (ex Genio Civile);

PRESO ATTO che i progetti di repowering degli impianti eolici IR5, IR6, IR7 e IR8, comprensivi della ristrutturazione dei cavidotti esistenti, sono stati sottoposti alle seguenti valutazioni ambientali:

- repowering IR 5 – Verifica Preliminare art. 6, comma 9 e 9 bis D.Lgs. 152/2006: presa d'atto con giudizio CCR VIA n. 3787 del 01/12/2022;
- repowering IR 6 - Verifica Preliminare art. 6, comma 9 e 9 bis D.Lgs. 152/2006: presa d'atto con giudizio CCR VIA n. 3945 del 15/06/2023 (con richiesta di VO al Giudizio 46/2000);
- repowering IR 7 - Verifica Preliminare art. 6, comma 9 e 9 bis D.Lgs. 152/2006: presa d'atto con giudizio CCR VIA n. 3944 del 15/06/2023 (con richiesta di VO al Giudizio 46/2000);
- repowering IR 8 – Valutazione d'impatto Ambientale art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e annessa Valutazione d'Incidenza Ambientale sul sito Natura 2000 (ZSC/ZPS "IT7140121" – Abetina di Castiglione Messer Marino); parere di compatibilità ambientale al progetto, assenti di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 e verifica positiva del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce con Decreto MASE 0000172 del 21/05/2024 (con ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 269 del 15 febbraio 2024);

PRESO ATTO altresì, che il proponente ha provveduto a trasmettere l'avviso ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 83/88 agli albi pretori dei comuni interessati dall'intervento:



- Comune di Roio del Sangro pubblicazione prot. 674 del 26/02/2024
- Comune di Montazzoli pubblicazione n. 40 dal 24/02/2024 al 10/03/2024
- Comune di Monteferrante pubblicazione n. 87 dal 27/02/2024 al 13/03/2024
- Comune di Castiglione Messer Marino pubblicazione prot. 96 dal 24/02/2024 al 11/03/2024 e al BURA, pubblicazione sul bollettino ordinario 11 del 13/03/2024;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota n. 0232351/24 del 05/06/2024;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0377471/24 del 27/09/2024;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

DATO ATTO che sono stati seguenti i passaggi procedurali riferiti alle previsioni del D.P.R. 327/2001 ai fini dell'accertamento della conformità urbanistica delle opere, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere, richiamati nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi, provvedendo alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento con prot. RA 0309196/24 del 26/07/2024 sul sito della Regione Abruzzo, sui giornali e all'albo pretorio dei Comuni interessati dalle opere;

CONSIDERATO che ai fini dell'accertamento della conformità urbanistica delle opere, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere ai sensi del D.P.R. 327/2001 non risultano agli atti di questo Servizio osservazioni contrarie per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che:

- le opere ricadono prevalentemente nel territorio del Comune di Monteferrante e che pertanto, in relazione alle previsioni dell'art. 5, c. 2, della L.R. 7/2010, si configura la fattispecie prevista dalla lettera a-bis);
- lo stesso art. 5 della L.R. 7/2010, che attribuisce alla Regione la facoltà di delegare le funzioni di "autorità espropriante", al comma 11 prevede che per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti il conferimento delle funzioni di "autorità espropriante" di cui al richiamato comma 1 è subordinato al consenso del comune interessato dalla delega;
- con nota prot. n. 2219 del 7/10/2024, agli atti con prot. n. 0388363/24 del 7/10/2024, il Comune di Monteferrante ha espresso il consenso previsto per gli effetti dell'art. 5 comma 11 della L.R. 7/2010;

RITENUTO, in ragione di quanto rappresentato, essere presenti le condizioni per conferire la delega di funzioni espropriative al Comune di Monteferrante, avvalendosi della potestà prevista dal combinato disposto del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 7/2010;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;



DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall’applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente provvedimento costituisce, ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022, titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

EDISON RINNOVABILI S.p.A., avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, P. IVA / C.F. 12921540154 / 01890981200, di seguito denominata “proponente”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022, per:

RISTRUTTURAZIONE CAVIDOTTI ESISTENTI NEI COMUNI DI ROIO DEL SANGRO, CASTIGLIONE MESSER MARINO, MONTEFERRANTE E MONTAZZOLI DI TENSIONE PARI A 30 KV, DELLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI KM 16,99 (2.500 METRI DI NUOVA COSTRUZIONE E 14.490 METRI DI RISTRUTTURAZIONE), PER IL CORRETTO ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI E PER



LA DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DELL'ENERGIA PROVENIENTE DAI REPOWERING DEGLI IMPIANTI EOLICI ESISTENTI IR5, IR6, IR7 E IR8 (PREVENTIVI CONNESSIONE COD. PRATICA 202102640-202102774-202102775-202102641).

Art. 2

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022, la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa amministrazione.

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 gli impianti e le opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 e dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.

Le funzioni espropriative previste dal D.P.R. 327/2001, in base all'art. 5, c. 2, lettera a-bis) della L.R. 7/2010 e s.m.i., sono delegate al Comune di Monteferrante che pertanto svolgerà tutte le funzioni connesse alla presente delega e assumerà tutti i provvedimenti necessari.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, antisismiche e di sicurezza vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Provincia di Chieti – prot. p_ch.p_ch.REGISTRO UFFICIALE.U.0015760.17-07-2024 parere preventivo di massima condizionato (all. 01);
- SNAM Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto – prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM83540/Prot. n° 91 del 17/06/2024 (all. 02);
- Regione Abruzzo - Servizio Foreste e Parchi DPD021 - prot. RA 0355695/24 del 11/09/2024 (all. 03);
- Regione Abruzzo - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032 - autorizzazione paesaggistica n. 7233 del 16/09/2024 (prot. RA 0364652/24 del 18/09/2024), nulla osta in conformità con il parere con prescrizioni su aspetti paesaggistici e archeologici della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara prot. n. 7438-P del 16/09/2024 (all. 04);

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione delle opere autorizzate il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente, fatta salva proroga per consentire l'allineamento di detto termine a quello previsto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico. Decorso il termine senza che siano iniziati i lavori o intervenute proroghe, la presente autorizzazione perde efficacia. È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;



- Sindaco del Comune di Castiglione Messer Marino;
- Sindaco del Comune di Montazzoli;
- Sindaco del Comune di Monteferrante;
- Sindaco del Comune di Roio del Sangro;
- ARTA Abruzzo.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentate del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.



Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022 e della D.G.R. 411/2023.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore
ING. FRANCESCO FIORITTO
(assente)

Il Responsabile dell'Ufficio
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio
DOTT. DARIO CIAMPONI
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005